



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18-II-2008
C (2008) 735

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18-II-2008

**recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia (Italia) per
il periodo di programmazione 2007-2013**

CCI 2007IT06RPO021
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18-II-2008

recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013

CCI 2007IT06RPO021

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni relative all'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi di sviluppo rurale il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del medesimo regolamento e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005².
- (3) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale e con il suddetto regolamento.
- (4) Il 2 luglio 2007, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il programma di sviluppo rurale per la Regione Sicilia. A seguito delle discussioni intercorse tra la Commissione e le autorità italiane, una versione definitiva del programma di sviluppo rurale è stata inviata alla Commissione il 23 gennaio 2008. Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ed include gli elementi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'allegato II del regolamento

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

² GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 3).

(CE) n. 1974/2006, in particolare una descrizione degli assi e delle misure proposte per l'attuazione del programma nonché un piano di finanziamento globale, inclusivo di una tabella che riporta, da una parte, il contributo totale del FEASR, previsto per ogni anno, coerentemente con il quadro finanziario per il periodo di cui sopra, e, dall'altra, il contributo comunitario totale preventivato per l'intero periodo di programmazione, il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse e gli importi assegnati all'assistenza tecnica. Questa tabella indica anche il contributo preventivato dal FEASR a favore delle Regioni ammissibili all'obiettivo "convergenza" ed il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale. Le spese transitorie connesse a regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio³ sono inserite nelle suddette tabelle, in conformità al regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005⁴.

- (5) A norma dell'articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per ciascun asse è fissato il contributo comunitario al programma, calcolato in percentuale della spesa pubblica ammissibile, secondo il tasso di partecipazione stabilito per ciascun asse contenuto nel programma approvato e per la relativa componente di assistenza tecnica.
- (6) L'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa il periodo di ammissibilità delle spese sostenute dall'organismo pagatore del programma di sviluppo rurale.
- (7) Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi nel programma, sono approvati in base alla presente decisione solo se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE e se rispondono ai requisiti dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Tenuto conto che la presente decisione di approvazione del programma è presa in data posteriore al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito "orientamenti"), la Commissione ritiene che i punti 15, 16 e 185 degli orientamenti non pregiudichino l'ammissibilità delle attività intraprese dal beneficiario tra il 1° gennaio 2007 e la data di approvazione del programma, relativamente a tali finanziamenti integrativi. In ogni caso, il sostegno sarà accordato ai beneficiari solo dopo la data di approvazione del programma.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non ancora approvati che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE.
- (9) In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno da parte del FEASR è coerente con le attività, le politiche e le priorità della Comunità, con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. I criteri che permettono di distinguere le operazioni sostenute

³ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

⁴ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari sono illustrati nel programma in conformità all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tale coerenza deve essere assicurata durante l'intero processo di attuazione del programma. In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma include in via eccezionale misure che rientrano nel campo d'applicazione dei regimi di aiuto previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nel programma sono specificati i settori interessati nonché i criteri e le disposizioni amministrative che gli Stati membri intendono applicare per tali eccezioni.

- (10) In conformità all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. Dette norme obbligatorie non sono approvate dalla Commissione e non sono pertanto soggette alla presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia, inviato alla Commissione nella sua versione definitiva il 23 gennaio 2008, è approvato.

Articolo 2

1. Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 2 106 311 610 euro per l'intero periodo e il contributo massimo da parte del FEASR è di 1 211 163 000 euro.
2. Il piano di finanziamento del programma di sviluppo rurale figura nell'allegato I.

Articolo 3

Sono ammissibili al finanziamento gli importi effettivamente versati dall'organismo pagatore del programma fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Tuttavia sono ammissibili anche le spese sostenute fra il 16 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006 dagli organismi pagatori riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁵.

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n°378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, p.1).

Articolo 4

Sono approvati, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE, gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i quali sono inclusi nel programma.


I finanziamenti nazionali integrativi di cui al primo comma figurano nell'allegato II.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 18-II-2008

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR	177 566 000	176 522 000	171 230 000	173 597 000	171 711 000	170 925 000	169 612 000
Regione convergenza	177 566 000	176 522 000	171 230 000	173 597 000	171 711 000	170 925 000	169 612 000

Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo):

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1	892 367 573	43,84	391 213 944
Asse 2	886 504 029	72,00	638 282 901
Asse 3	158 915 483	53,35	84 781 410
Asse 4	126 382 226	57,50	72 669 780
Assistenza tecnica	42 142 299	57,46	24 214 965
Totale	2 106 311 610	57,50	1 211 163 000

ALLEGATO II

Aiuti di Stato di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Misure ed operazioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 36 del trattato.

Codice della misura	Misura	Legittimazione dell'aiuto	Durata
121	Ammodernamento delle aziende agricole 16 000 000 euro	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2008-2013
133	Attività di informazione e promozione 4 000 000 euro	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto VI.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2008-2009